



Capitolato Tecnico

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

1. Il presente Capitolato disciplina la fornitura, con contratto triennale, per le esigenze della ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, di servizi di consulenza, installazione, formazione ed avvio, per la definizione di un sistema di contabilità separata finalizzata alla gestione delle linee di attività riferite alla libera professione mediante implementazione del processo di autorizzazione, valorizzazione e contabilizzazione delle attività intramoenia relative ai professionisti presenti in azienda, da realizzare anche per via informatizzata, mediante ricostruzione delle tariffe in base ai costi analitici.
2. Per tutto quanto non qui previsto, dovrà farsi riferimento all'allegato capitolato generale.
3. In merito si fa rilevare quanto segue:
 - La legge 3 agosto 2007 n°120 con riferimento alle attività ALPI, sancisce l'obbligo per le Aziende Sanitarie Locali di costruire un Tariffario, in accordo con i professionisti, idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi, direttamente ed indirettamente, correlati a tale gestione, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari.
 - La legge 23 dicembre 1994 n°724 sancisce altresì l'obbligo per le Aziende Sanitarie Locali della tenuta di una contabilità separata dei costi e dei ricavi dell'attività libero-professionale intramoenia, precisando che a stessa non può presentare disavanzo.
 - All'attualità in ambito aziendale, per quanto attiene alla contabilizzazione dei costi, le tariffe applicate all'utenza per prestazioni in libera professione, sulla base delle richieste di ciascun professionista, sono state determinate secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento Aziendale comprendendo, oltre all'onorario del Dirigente interessato e all'eventuale quota in favore del personale di supporto diretto ed indiretto, tutti i costi sostenuti pro-quota anche forfettariamente stabiliti per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, gli oneri fiscali e tributari, le quote di accantonamento dei fondi comuni previsti, nonché le quote spettanti all'Azienda, nel rispetto delle componenti e del peso di ognuna, secondo quanto schematizzato nell'allegato 3 del predetto regolamento.
4. Nell'erogare il servizio l'aggiudicatario dovrà farsi carico di tutte le operazioni necessarie, nei termini e modalità convenute, per il raggiungimento degli obiettivi richiesti ed assicurare, inoltre, un servizio di garanzia assistenza e manutenzione per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del collaudo favorevole

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

“Fornitore” s'intende l'aggiudicatario della gara;

“Amministrazione Contraente” s'intende la ASL-02 Lanciano-Vasto-Chieti;

“Prodotti o Materiale” s'intende un sistema informatico o suoi componenti;

“Giorni Lavorativi” s'intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;

Art. 2 – Prestazioni

In particolare, gli output attesi dall'attività di cui trattasi sono i seguenti:

- a) Riprogettazione della metodologia di calcolo delle tariffe libero professionali attraverso sistemi di price-costing;
- b) Affiancamento al gruppo di lavoro interno nella redazione del nuovo regolamento ALPI ed attività a pagamento che recepisca le innovazioni metodologiche relative al sistema di calcolo delle tariffe;
- c) Affiancamento al gruppo di lavoro interno nella redazione del piano operativo ALPI;
- d) Definizione di un sistema di contabilità separata per la costruzione delle tariffe per l'attività libero professionale.
- e) Messa a disposizione di un sistema informativo in grado di gestire il progettato processo, comprendente software, sua installazione, avviamento, e manutenzione, avente le caratteristiche più avanti descritte;
- f) Servizi di Avviamento e Formazione
- g) Servizi post avvio di manutenzione ed assistenza

4.1. Caratteristiche del sistema informativo

L'applicativo richiesto all'aggiudicatario dovrà gestire la riprogettazione del sistema ALPI che assicuri il processo di autorizzazione e contabilizzazione delle attività intramoenia nonché la costruzione delle tariffe attraverso un sistema efficace di contabilità separata tale da consentire un costante aggiornamento del sistema ed attestare in maniera incontrovertibile la verifica del pareggio tra costi e ricavi ALPI nel rispetto della normativa in materia.

L'applicativo dovrà essere fruibile da tutti gli utenti in modalità web, ossia tramite i più comuni browser internet e per un numero illimitati di utenti e sessioni correnti.

Il software fornito dovrà consentire agli uffici competenti di avere risposte adeguate ed efficienti in tempi rapidi e basso impatto burocratico e dovrà presentare caratteristiche di flessibilità e di basso impatto tecnologico.

Di seguito si riportano alcune delle attività richieste all'applicativo:

- Interfacciamento con il programma di gestione delle agende intramoenia e nel programma gestionale CUP (Sis web di Iasi);
- Interfacciamento con il programma di gestione delle risorse umane/contabilità e bilancio (AREAS di Engineering);
- Gestione delle prestazioni erogabili in regime di intramoenia e determinazione delle tariffe;
- Ripartizione delle tariffe nelle singole voci che la compongono e relativo trasferimento di queste quote al gestionale CUP di cui sopra;
- Autorizzazione all'esercizio della libera professione (ambulatoriale, in equipe, in regime di ricovero) contenente per ogni singolo professionista le informazioni relative alla sede dell'ambulatorio, agli orari di visita, alle prestazioni erogabili e alle tariffe da praticare al pubblico;
- Creazione dei codici identificativi delle prestazioni, delle tariffe e dei medici che eseguono la prestazione da fornire in via automatica al CUP per la rintracciabilità delle prestazioni stesse.

La procedura inoltre dovrà garantire la possibilità di recuperare dal CUP, sempre tramite integrazione software, l'informazione di erogazione delle prestazioni rese da ogni singolo medico.

E' richiesta garanzia di sicurezza dei dati trasferiti tra l'azienda ed il server web.

La ASL Committente si farà carico delle spese relative all'interfacciamento con i due programmi gestionali presenti in azienda (Sis web di Iasi e AREAS di Engineering) con modalità concordate tra ASL, aggiudicatario della presente gara e fornitori proprietari dei sistemi informativi gestionali interessati.

4.2. Servizi di Avviamento e Formazione

L'aggiudicatario dovrà assicurare la fornitura di tutti i servizi necessari all'attivazione dell'applicativo (servizi di consulenza, installazione, formazione ed avvio) nei termini indicati nella propria offerta e comunque entro e non oltre il termine massimo di 120 giorni fissato dall'Amministrazione. Dopo collaudo favorevole decorreranno i 36 mesi di garanzia assistenza e manutenzione.

Durante il periodo di assistenza e manutenzione la ditta garantirà le attività di formazione nonché tutte le attività collaterali necessarie per il pieno avvio del sistema.

L'aggiudicatario dovrà erogare tutta la formazione necessaria al personale coinvolto nei processi di intramoenia. Tale formazione dovrà essere svolta sia in aula presso le sedi dell'azienda che presso le sedi operative di lavoro, con tempistiche da concordare compatibilmente con gli orari di servizio e le mansioni svolte dagli interessati.

4.3. Servizi di manutenzione ed assistenza

La ditta offerente dovrà garantire la continuità del servizio attraverso la manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria di tutti i componenti del sistema (manutenzione full.risk) per tutta la durata del contratto.

In particolare si elencano i servizi minimi che dovranno essere garantiti:

- Manutenzione software di tipo conservativo, correttivo, evolutivo e normativo;
- Servizi di assistenza all'utente sia per problemi di natura sistemistica che applicativa in relazione al sistema fornito nella sua globalità;
- Servizio di trattamento dei dati ed estrazione informazioni su richiesta del cliente.

Di seguito si descrivono le diverse soluzioni di manutenzione attese:

➤ **Manutenzione correttiva**

Per manutenzione correttiva s'intende l'attività volta a rimuovere le cause e gli effetti di malfunzionamenti delle procedure e dei programmi, assicurando il tempestivo ripristino dell'operatività. L'attività di manutenzione correttiva è innescata da impedimenti all'esecuzione dell'applicazione o da differenze riscontrate fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso.

Rientrano nella manutenzione correttiva anche interventi finalizzati a ripristinare l'integrità dei dati a seguito di errori operativi degli utenti durante la editazione o di errori di gestione sulle procedure applicative od operative sul sistema.

➤ **Manutenzione adeguativa**

Per manutenzione adeguativa s'intende l'attività volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico, in una situazione generale di compatibilità con l'esistente, mantenendo invariati gli iniziali requisiti di progettazione. La manutenzione adeguativa deve, inoltre, mantenere le applicazioni rispondenti alla normativa vigente e coerenti con nuove esigenze organizzative. L'adeguamento potrà comportare variazioni di flusso operativo, dei controlli e degli output senza comportare variazioni e/o alterazioni della base dati.

➤ **Manutenzione migliorativa**

Per manutenzione migliorativa s'intende l'attività volta a preservare l'efficienza delle procedure e dei programmi al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro, connessi ad una normale evoluzione del numero degli utenti o delle dimensioni delle basi dati.

In particolare la manutenzione migliorativa comprende le attività finalizzate a realizzare le opportune misure di intervento che, lasciando integralmente invariate le funzionalità dei programmi, ne adeguino le prestazioni in termini di tempi di risposta in caso di transazioni particolarmente critiche per numero di attivazioni in determinati intervalli temporali.

Gli interventi di manutenzione migliorativa potranno venire richiesti direttamente al fornitore o proposti dal fornitore stesso.

➤ **Manutenzione evolutiva**

Per manutenzione evolutiva s'intende la messa a disposizione di nuove funzionalità delle applicazioni sviluppate dal proponente. Infatti, qualora vengano implementate ulteriori funzioni, anche se sviluppate in altre realtà aziendali, le stesse, qualora ritenute utili al soddisfacimento delle esigenze operative, dovranno essere messe gratuitamente a disposizione dell'azienda.

➤ **Servizi di assistenza**

L'aggiudicataria dovrà garantire idoneo servizio di Help Desk rispetto a tutte le problematiche incontrate dagli utenti del sistema. Il servizio dovrà essere erogato dal Lunedì al Venerdì con orario 09,00 -17,00 ed il Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00. Sono esclusi solo i giorni festivi.

Le attività minime richieste al servizio di Help Desk possono essere così identificate fermo restando la possibilità di ampliamento del pacchetto da parte dell'Operatore Economico in sede di offerta:

- Ricezione e registrazione delle chiamate di assistenza;
- Prima valutazione e classificazione allo scopo di assegnare una priorità sulla base della quale definire le fasi d'intervento;
- Risoluzione immediata e chiusura della chiamata per gli inconvenienti che per loro natura sia possibile individuare rapidamente la soluzione;
- Comunicazione a mezzo posta elettronica al DEC individuato dalla stazione appaltante ed al servizio richiedente l'avvenuta apertura d'intervento non direttamente risolvibile dalla struttura di Help Desk con l'indicazione dei tempi previsti;
- Predisporre e rimettere statistiche semestrali sugli interventi, al fine di identificare i fabbisogni e definire azioni di prevenzione dei problemi.

Le suddette attività dovranno essere condotte in maniera da non intralciare in nessun modo le attività del personale dipendente, premunendosi di non causare interruzioni di servizio o altre circostanze che possano recare disagi all'utenza fatto salvo per attività di aggiornamento organizzato con l'Azienda e a causa di eventi non dipendenti dal conduttore del servizio.

Le ditte partecipanti alla gara, in sede di offerta tecnica, dovranno indicare se intendono proporre ulteriori servizi che possono migliorare la qualità della gestione delle applicazioni, realizzare un migliore livello di servizio agli utilizzatori, incrementare l'affidabilità del sistema nel suo complesso, migliorare gli aspetti della sicurezza e aumentare i livelli di assistenza e manutenzione.

Art. 3 – Implementazione del Sistema

A) Piano di Progetto

- La ditta aggiudicataria dovrà nominare, all'inizio dei lavori, un referente, dotato delle necessarie competenze adeguatamente documentate, al quale sarà affidata la responsabilità di tutte le attività di cui si compone il progetto. Detta persona verrà in seguito indicata come il "Capo Progetto".
- Il capo progetto provvederà a pianificare ed organizzare tutte le attività che consentono l'espletamento della fornitura, nel rispetto dei requisiti di tempi, costi e qualità di cui al presente documenti e relativi allegati.
- L'amministrazione appaltante nominerà una Direzione di Progetto che avrà il compito, confrontandosi con il responsabile dell'attuazione di seguire tutte le fasi di attivazione nel nuovo sistema, fino alla messa a regime. La Direzione di Progetto dell'ente appaltante si avvarrà di tutte le figure professionali che riterrà opportuno utilizzare durante lo svolgimento del progetto e delle sessioni di pianificazione e verifica.
- La ditta partecipante dovrà predisporre un Piano di Progetto relativo a tutte le attività previste dal rapporto contrattuale, indicando per ciascuna attività i tempi, le risorse necessarie ed il relativo crono programma delle attività. In particolare dovrà dare evidenza di come intenda organizzare le proprie strutture per eseguire la fornitura richiesta.

B) Tempi di attuazione

- La messa in produzione dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni successivi alla data di aggiudicazione definitiva, come meglio specificato all'articolo 4.2;

C) Riservatezza

Il fornitore s'impegna ad osservare e far osservare al proprio personale il segreto rispetto a tutti i dati di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio. Conseguentemente, per i dati trattati, il fornitore è nominato responsabile del trattamento, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo e/o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio dei dati stessi ove ciò non realizzi ulteriori fattispecie di reati.

Art. 4 – Requisiti di conformità e responsabilità

Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

La ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o di suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. La ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all'atto della consegna o della resa del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alla ASL.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto è subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 5 - Gestione dell'appalto

In merito a quanto disposto agli art.4,5,6,7,8, e 10 della legge 7.8.1990, n°241, all'art.6, comma 12, della legge n°53771993, si comunica:

- Che l'amministrazione competente è rappresentata dall'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti avente sede legale in Via Martiri Lancianesi,17 – 66100 Chieti;
- Che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Orsini;
- Che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Antonella D'Antonio;
- Che l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti, previo accertamento dell'interesse legittimo del richiedente, è la UOC Gestione Attività Amministrative PP.OO. In relazione alle offerte, il diritto di accesso è differito fino all'approvazione dell'aggiudicazione,ex art.53 D.Lgs.50/2016;;

Art. 6 – Subappalto e cessione

L'affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme del presente capitolato speciale e del contratto, ogni altra disposizione relativa alla materia in oggetto, sia vigente che successivamente emanata nel corso dell'appalto e che trovi, comunque, applicabilità alla gestione del servizio di cui trattasi.

All'affidatario è fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto.

E' altresì fatto divieto di subappaltare le prestazioni in ipotesi non riconducibili alla disciplina di cui all'art.105 del D.Lgs. 150/16, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita la cauzione definitiva e risarcimento di ogni conseguente danno.

I provvedimenti suddetti saranno adottati dalla ASL con semplice atto amministrativo.

Art. 7 - Caratteristiche del contratto

- A favore dell'affidatario una volta ottenuto il collaudo favorevole del sistema informatico di gestione, al termine del percorso di riprogettazione del sistema ALPI ed a seguito dell'avvenuta installazione ed avvio, nei termini indicati nella propria offerta, o comunque entro il termine massimo di 120 giorni fissato dalla stazione appaltante, decorreranno i 36 mesi di garanzia, assistenza e manutenzione.

Art.8 – Cauzione provvisoria

Non è prevista la presentazione di cauzione provvisoria.

Art.9 - Cauzione definitiva

L'affidatario è tenuto a prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 D.Lgs.50/2016 nella misura del 10% dell'importo a base di gara, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato per tutta la relativa durata, del risarcimento del danno derivante da inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dei maggiori oneri conseguenti che l'ASL avesse eventualmente sostenuto per fatto dell'appaltatore o per inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi derivanti. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria

ovvero polizza assicurativa, nel termine che sarà comunicato dalla stazione appaltante. La cauzione di cui sopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine della scadenza del contratto e risolta o ogni eventuale contestazione o pendenza. Nel caso in cui l'affidatario rifiutasse di assumere gli oneri del presente appalto o rifiutasse di eseguire la prestazione o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'ASL potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per l'ASL l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto della corrispondente percentuale prevista dell'art.93 comma 7 D.Lgs. n°50/2016 solo in caso di possesso dei relativi requisiti di cui al citato articolo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (Trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art.10 - Fatturazione e pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà mensilmente; l'Impresa, entro il giorno 15 di ciascun mese potrà emettere la fattura relativa al mese precedente.

2. Ciascuna fattura dovrà recare l'indicazione puntuale dei servizi/interventi svolti, così come da offerta.

3. Nelle fatture dovranno essere esplicitati:

- l'importo relativo ai corrispettivi dei servizi/interventi svolti
- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti della ASL dovuti all'applicazione di penali;
- l'aliquota IVA;
- eventuali altri conguagli.

4. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine dell' contratto, dopo l'approvazione da parte della Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. <nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

6. < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

7. <nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Amministrazione procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della

mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

9. La Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia

S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

11. L'Impresa prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla ASL di Pescara e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio, il Codice Identificativo Gare (CIG). L'Impresa si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.

12. Il bonifico, previo accertamento della Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione dell' contratto. L'Impresa si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

13. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Amministrazione.

14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n.

50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G dell' contratto.

16. <eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell' contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Art. 11- Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del sub contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 12 – Contratto e spese

Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura di affidamento ed alla stipulazione del contratto di appalto, saranno a carico dell'appaltatore, l'IVA, ove dovuta, sarà applicata ai sensi di legge.

Sarà altresì a carico dell'appaltatore ogni altro e qualsiasi onere derivante a seguito dell'affidamento nonché da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

L'appaltatore rimarrà diretto responsabile per le vertenze che dovessero insorgere con il personale dipendente a causa di rapporti contrattuali e/o versamento di contributi assicurativi agli istituti Assistenziali o Assicurativi.

Costituiscono elementi del contratto:

1. I documenti denominati disciplinare di gara, capitolato tecnico , capitolato generale;
2. Gli allegati;
3. L'offerta tecnica ed economica del fornitore;
4. L'atto deliberativo di affidamento e la cauzione definitiva.

Art.13 – Trasparenza Amministrativa e Diritto di Accesso

L'Azienda in applicazione alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241 t.v. e del successivo regolamento 27 giugno 1992 n°352 t.v. ed a fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D.Lgs. 50/2016 all'art.53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt.22 e seg. Della L.n°241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'offerta tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili a terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. La Stazione appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione di punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che la Stazione appaltante in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Art. 14 – Differimento dell'Accesso

Sono temporaneamente sottratti all'accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:

- A) L'elenco dei soggetti che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata;

- B) L'elenco dei soggetti successivamente invitati alla procedura negoziata, nel caso di manifestazioni inferiori al numero massimo di partecipanti da ammettere.

Art. 15 – Rifiuto dell'Accesso

Sono esclusi dal diritto di accesso:

- A) documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato.

In particolare:

- Abbiano il carattere della originalità;
- Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
- Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto:

In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella Lettera-invito o nel Capitolato Speciale;

- B) Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti:

- Comunicazione Antimafia;
- Composizione delle imprese partecipanti.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

- Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n°196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” si comunica che i dati comunicati verranno trattati dalla Stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente ed utilizzati per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare per la verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti ed in adempimenti di precisi obblighi di legge.
- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi l'impossibilità ad ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.
-

Art. 17 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dal presente contratto fra l'ASL di Chieti e la ditta appaltatrice sarà competente in via esclusiva il Foro di Chieti, con esclusione di ogni altro foro sia obbligatorio che facoltativo.

Art.18 – Clausola Anticorruzione

I concorrenti sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione di contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona abbiano:

commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

- Artt.353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- Artt.323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P. in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- Omessa comunicazione ai competenti organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possono rientrare nella previsione dell'art.317 C.P.
- Omessa immediata comunicazione agli organi della ASL di qualsiasi atto d'intimazione commesso nei confronti del gestore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

Art.19 - Dati amministrazione precedente

- In merito a quanto disposto agli artt.4,5,6,8 e 10, della Legge 7.8.1990 n°241, all'art.6, comma 12 della legge n°537/1993, si comunica che:
- L'amministrazione competente è rappresentata dall'Azienda Sanitaria Locale 02-Lanciano-Vasto-Chieti, avente sede legale in Via M. Lancianesi,17 – 66100 Chieti;
- L'ufficio preposto è la UOC Gestione Attività Amministrative PP.OO.
- Il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Orsini Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto.

Il Responsabile del Procedimento
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto
(Dott. Antonio Orsini)

Il Direttore della UOC
Gestione Attività Amministrative PP.OO.
(Dott.ssa Antonella D'Antonio)

Sottoscrizione ditta offerente per accettazione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 G

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATIVE

1. L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
- a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - e) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - h) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;

- 2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla ASL di Pescara nella sua qualità di stazione appaltante in favore della SUA (di seguito anche solo "Amministrazione") prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'impresa ed accettate dall'Amministrazione.
- 3. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 2 G

MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Amministrazione e/o dell'Amministrazione, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Amministrazione e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione, della Amministrazione e/o di terzi autorizzati. L'impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun

2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione potranno accedere nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente e/o all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.

4. L'Impresa riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

5. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione all'Amministrazione.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta con curriculum. L'Impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale pari a mille euro per ogni risorsa sostituita;

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 3 G

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con